

LE PROSSIME INIZIATIVE

**NETWORKING: COME AUMENTARE
LA COLLABORAZIONE DEL TUO PERSONALE**
Mercoledì 28 giugno ore 09.00

**MASTER IVA –
Cessioni e acquisti intracomunitari beni**
Mercoledì 28 giugno ore 09.00

PROJECT MANAGEMENT
Giovedì 13 luglio ore 09.00

VISITIAMO MANTOVA!
Mercoledì 19 luglio ore 19.00

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione
e iniziative previste per il 2023.

Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**.
Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823
oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

SOMMARIO N. 24/2023

SINDACALE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – MAGGIO 2023 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 MAGGIO 2023	pag.1
DEFINITI FORMALMENTE I NUOVI MINIMI TABELLARI DEL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA	pag.1
Commissione europea: autorizzati gli incentivi "under 36" e "donne svantaggiate"	pag.2
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO E PER LE TRASFORMAZIONI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO EFFETTUATE DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023	pag.3
CCNL CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL: VERBALE DI ACCORDO DEL 19 GIUGNO 2023	pag.3
INAIL: pagamento dei premi e accessori – modifica del tasso di interesse	pag.4

PREVIDENZIALE

INPS: riliquidazioni del TFS attraverso il canale telematico – precisazioni	pag.5
---	-------

IGIENE-SICUREZZA

ATS VALPADANA: ESTATE SICURA	pag.6
Min.Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – elenco dei soggetti abilitati	pag.6

ECOLOGIA

INTERPELLO AMBIENTALE: CHIARIMENTO SULLA APPLICAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.....	pag.7
MODIFICHE TESTO UNICO AMBIENTALE - Entrata in vigore 16 giugno 2023	pag.8
Publicato il Rapporto Gestione Raee 2022	pag.9

AUTOTRASPORTO

Deduzioni autotrasportatori 2023: gli importi.....	pag.10
--	--------

EXPORT

L'UE adotta l'undicesimo pacchetto di sanzioni economiche e individuali nei confronti della Russia.....	pag.11
UE – UCRAINA: misure di liberalizzazione per prodotti provenienti dall'Ucraina.....	pag.11
DUAL USE – aggiornata la lista dei prodotti a duplice uso.....	pag.12
Il nuovo regolamento CBAM istituisce un dazio ambientale sulle importazioni.....	pag.13

AGEVOLAZIONI

SIMEST: AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI IN UCRAINA.....	pag.14
--	--------

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – MAGGIO 2023 -
INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 MAGGIO 2023 - 14 GIUGNO
2023**

Nel mese di **Maggio 2023**, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT è pari a **118,6**.

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal **15 Maggio 2023** al **14 Giugno 2023**, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2022 dovrà essere rivalutato con il coefficiente **1,00878807**.

TABELLA 2023

MESE	RAPPORTI CESSATI LAVORO		RIVALUT. FISSA	INDICI ISTAT	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
	DAL	AL			
GENNAIO	15.01	14.02	0,125	118,3	1,00188452
FEBBRAIO	15.02	14.03	0,25	118,5	1,00440355
MARZO	15.03	14.04	0,375	118	1,0037500
APRILE	15.04	14.05	0,5	118,4	1,00626904
MAGGIO	15.05	14.06	0,625	118,6	1,00878807
GIUGNO	15.06	14.07	0,75		
LUGLIO	15.07	14.08	0,875		
AGOSTO	15.08	14.09	1		
SETTEMBRE	15.09	14.10	1,125		
OTTOBRE	15.10	14.11	1,25		
NOVEMBRE	15.11	14.12	1,375		
DICEMBRE	15.12	14.01	1,5		

**DEFINITI FORMALMENTE I NUOVI MINIMI TABELLARI DEL
CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA**

È stato siglato in data 16 giugno u.s. il verbale di incontro che ratifica e definisce gli aumenti dei minimi tabellari del Ccnl Federmeccanica-Assistal siglato il 5 febbraio 2021, nonché le indennità di trasferta e di reperibilità, a decorrere dal 1° giugno 2023.

Viene quindi confermato l'aumento di 123,40€ per il livello C3 come avevamo già comunicato.

Per completezza, si pubblica il [verbale](#) riportante le tabelle con i nuovi minimi tabellari.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO E PER LE TRASFORMAZIONI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO EFFETTUATE DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023

A seguito della decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, con la quale La Commissione UE ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, l'Inps ha pubblicato circolare operativa n. 57/2023.

Come si ricorderà, con legge di Bilancio 2022 e 2023, erano stati introdotti due esoneri contributivi triennali per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di under 36[1] (si vedano circolari [LEGGE DI BILANCIO 2022 - MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE](#) pubblicata in data 7 gennaio 2022 e [LEGGE DI BILANCIO 2023. MISURE IN MATERIA DI LAVORO](#) pubblicata in data 4 gennaio 2023).

Ambito di applicazione

Gli incentivi in oggetto spettano:

- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che,
- alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età[2] e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Assetto e misura degli incentivi

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Condizioni per la fruizione

Gli esoneri contributivi citati spettano solamente alle seguenti condizioni:

- non è stato violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto;
- non siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate

all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non abbia compiuto trentasei anni;
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non sia stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- i datori di lavoro abbiano proceduto, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

la Commissione europea, con la citata decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, "Aiuti di importo limitato", del citato Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Per maggiori chiarimenti, anche sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri (punto 9), si invita a leggere la circolare in commento.

[1] Fermo restando l'esonero al 100% dei contributi datoriali, le due leggi di bilancio cambiavano il tetto annuo massimo.

[2] Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione/trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

INAIL: pagamento dei premi e accessori – modifica del tasso di interesse

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 29 del 19 giugno 2023](#), con la quale informa che a decorrere dal 21 giugno 2023 il tasso di interesse per le **rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori**, di cui all'articolo 2, comma 11, del [decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](#), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle **sanzioni civili**, di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), sono i seguenti:

- 10,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,50% misura delle sanzioni civili.

[La delibera n. 115 del 15 maggio 2023](#)

Fonte: Inail

CCNL CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL: VERBALE DI ACCORDO DEL 19 GIUGNO 2023

Si fa seguito a quanto anticipato dal Presidente di Confimi Industria Meccanica Flavio Lorenzin con [lettera Prot. n. 101/2023 del 12 giugno u.s.](#) - trasmessa, tramite le Associazioni territoriali, a tutte le aziende del settore meccanico, e con cui si sono anticipate le novità "per quanto riguarda i CCNL dell'intero Comparto Meccanico in Italia" -, per comunicare quanto sotto riportato.

Ieri, 19 giugno 2023, Confimi Industria Meccanica, FIM-CISL e UILM-UIL (dopo quanto firmato da tali Organizzazioni sindacali con Federmeccanica e Unionmeccanica, che hanno stabilito gli aumenti, decorrenti dal 1° giugno 2023, dei «*minimi tabellari*», dell'«*indennità di trasferta*» e dell'«*indennità di reperibilità*», per adeguarli, alla dinamica inflattiva registrata dall'ISTAT nell'ultimo anno, risultata eccezionalmente alta) hanno siglato il seguente "VERBALE DI ACCORDO".

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 36, c. 6, del vigente CCNL 7/6/2021, Confimi Industria Meccanica, FIM-CISL e UILM-UIL - esaminata, nell'ambito della durata del contratto (1 giugno 2021- 30 giugno 2023), «*la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico*», - **hanno concordato**, anche alla luce di contenuti riportati nella piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni sindacali, **i contenuti della "parte economica" del CCNL per il periodo 1 giugno 2023-31 maggio 2024 (un anno)** e quindi rinviato la negoziazione per la "parte normativa" al prosieguo della trattativa, a partire dall'incontro del 14 settembre 2023.

Per quanto riguarda i suddetti aumenti dei «*minimi tabellari*», giova precisare che:

- 1) come previsto dall'art. 36, c. 5, del CCNL del 7 giugno 2021, "assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità";
- 2) sono inclusivi dell'incremento, pari a € 28,00 alla 5^ categoria, decorrente dall'1° giugno 2023, già stabilito dal CCNL del 7 giugno 2021.

<i>Api Notizie</i>	PREVIDENZIALE
<i>n.24 del 26.06.2023</i>	<i>pagina 5</i>

INPS: riliquidazioni del TFS attraverso il canale telematico – precisazioni

L'INPS, con il [messaggio n. 2296 del 21 giugno 2023](#), anche a seguito delle richieste pervenute da parte di alcune Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici (cfr. la circolare n. 125 del 4 novembre 2022), in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea che telematica, alla Struttura territoriale di competenza.

Fonte: INPS

ATS VALPADANA: ESTATE SICURA

Ogni anno l'ATS della Val Padana intraprende una pianificazione preventiva degli interventi per la gestione di eventuali periodi di emergenza conseguenti ad ondate di calore su indicazione di Regione Lombardia.

Condizioni di caldo estremo rappresentano un rischio per la salute soprattutto per le categorie di persone fragili, caratterizzate da una limitata capacità di termoregolazione fisiologica o ridotta possibilità di mettere in atto comportamenti protettivi.

Il caldo può causare stress da calore e colpi di calore, oltre ad aggravare le malattie preesistenti come le malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o psichiche. Gli effetti avversi del caldo sulla salute possono essere contrastati da misure di prevenzione adeguate.

SISTEMA DI PREVISIONE ALLARME DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE

Il bollettino meteorologico è fornito dal Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia.

Il bollettino giornaliero fornisce la classe di disagio per il giorno in corso e la previsione per i due giorni successivi. La valutazione della classe di disagio è basata sull'indice "Humidex" (Masterton J.M., Richardson F.A., 1979) con scala di intensità riadattata da ARPA-SMR Lombardia secondo la scala sotto riportata:

Le previsioni meteo sono pubblicate quotidianamente e sono fornite dal Servizio Meteorologico Regionale.

[Clicca qui](#) per consultare il Bollettino Meteo.

[Clicca qui](#) per consultare il Bollettino del disagio da calore in Lombardia.

NUMERI UTILI

- **800 318 318** Contact Center di Regione Lombardia
- **116 117** Servizio di Continuità Assistenziale

Per maggiori informazioni si rimanda al sito [ATS Valpadana](#)

Min.Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – elenco dei soggetti abilitati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto Interministeriale n. 76 del 20 giugno 2023](#), ha adottato il **quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e successive modificazioni.

Fonte: Ministero del Lavoro

INTERPELLO AMBIENTALE: CHIARIMENTO SULLA APPLICAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

La provincia autonoma di Trento ha proposto un interpello in merito alla corretta applicazione del nuovo regolamento in materia di **qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione**, previsto dal dm 152/2022.

In particolare, i quesiti proposti da parte della provincia riguardano i seguenti punti:

- **Campo applicativo** del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152;
- **Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;**
- **Qualità ambientale dell'aggregato recuperato;**
- **Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022**

In merito a ciò, **il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha specificato che tale decreto è circoscritto esclusivamente ai seguenti rifiuti:

- rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e indicati al **punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1** del decreto,
- rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al **punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1** dello stesso decreto.

I rifiuti derivanti da attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati sono esclusi da tale decreto.

In particolare, **il ministero puntualizza** che l'attività di recupero specifica per la tipologia di rifiuti con **codice CER 170302** (miscele bituminose diverse da quelle alla voce 170301) ricade nella disposizione del Dm 69/2018 che disciplina la "**cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso**" mentre sarà necessario applicare la disposizione del Dm 152/2022 per le attività di recupero che coinvolgono anche altri rifiuti, di cui all'allegato 1.

Inoltre, il ministero ricorda che per **l'identificazione dei processi di lavorazione dell'attività di recupero** si deve tener conto del punto c) allegato 1 del decreto che riporta, a titolo di esempio, le fasi meccaniche del processo di lavorazione e inoltre specifica che "**l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni**".

Qualora ci fossero degli scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all'Allegato 2 del Dm 152/2022, le autorizzazioni saranno rilasciate "caso per caso" ma solo previa **consultazione obbligatoria e vincolante**, dell'ISPRA o dell'agenzia regionale per la protezione ambientale territoriale competente.

Di seguito si riportano gli aspetti da individuare per la concessione dell'autorizzazione "caso per caso":

- i rifiuti ammissibili all'operazione di recupero;
- i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero;
- i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono tener conto di una serie di aspetti, di seguito elencati, per consentire le migliori condizioni per svolgere **le operazioni di recupero**, in particolare devono:

- **individuare le operazioni di recupero compatibili** con le caratteristiche dei rifiuti in entrata, in modo da garantire la qualità dei materiali in uscita,
- **essere conformi alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali,**
- **dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto**, tenendo conto dei processi produttivi in cui l'end of waste viene utilizzato,

- **riportare i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni** per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.

In riferimento al quesito sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, restano **valide le norme tecniche vigenti per l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi**, previste dal Dm 88/98 e dal Decreto 26 luglio 2022 n 187.

Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che si soddisfino al contempo due condizioni:

- l'aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell'Allegato 1
- ed è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2

mentre, qualora si sospetti la presenza di **contaminazione dell'aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche** nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti, previsto dall'articolo 177 comma 4 del Dlgs n. 152/2006, secondo cui *"I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:*

- *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora;*
- *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
- *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."*

Infine, in merito alle tempistiche e alle modalità di adeguamento al nuovo Dm 152/2006, si deve far riferimento ai punti 4a) e 4b) che gli articoli 7 e 8 del Dm 152/2022, modificato dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 mentre per i materiali già prodotti prima della data di entrata in vigore del decreto e quelli già autorizzati alle procedure di recupero, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del Dlgs 152/2006.

Fonte: Smart 24 HSE – Il sole 24 ore

MODIFICHE TESTO UNICO AMBIENTALE - Entrata in vigore 16 giugno 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 intitolato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio". Il provvedimento introduce delle modifiche alla disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006, ed è entrato in vigore il 16 giugno 2023.

Pubblicato il Rapporto Gestione Raee 2022

Il 13 giugno 2023 il Centro di Coordinamento Raee (CdC RAEE) ha pubblicato il Rapporto "**Gestione Raee -Report 2022**" che evidenzia i volumi di RAEE domestici e professionali gestiti dagli impianti di trattamento e il risultato conseguito dall'Italia rispetto al target europeo: a tal proposito, emerge che il tasso di raccolta dei rifiuti tecnologici lo scorso anno si attesta al 34,01%, rispetto al target europeo del 65%.

Il tasso di raccolta dei Raee deriva dalle dichiarazioni annuali fatte dagli impianti di trattamento iscritti all'elenco obbligatorio gestito dal Centro di Coordinamento RAEE, che hanno l'obbligo di comunicare al consorzio, entro il 30 aprile di ogni anno, i volumi di rifiuti elettronici gestiti nel corso dell'anno precedente.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.24 del 26.06.2023</i>	<i>pagina 9</i>

Nel rapporto poi vengono presentati i dati relativi: volumi di RAEE gestiti per raggruppamento e per categoria, il numero degli impianti dichiaranti, la dislocazione sul territorio degli impianti accreditati al CdC RAEE e i volumi di AEE immesse sul mercato nell'ultimo triennio.

Per prendere visione del Comunicato Stampa ed il Rapporto Gestione Raee 2022, consultare il sito del [CdC Raee](#).

Fonte Ecocamere

Deduzioni autotrasportatori 2023: gli importi

Con il comunicato stampa n 103 del 16 giugno 2023 il **MEF Ministero delle finanze comunica le agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori per il 2023.**

Nel dettaglio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che **sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate**, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) **è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2022 nella misura di 48,00 euro.**

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, **per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.**

Si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata

- nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP,
- utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Fonte Fiscoetasse

L'UE adotta l'undicesimo pacchetto di sanzioni economiche e individuali nei confronti della Russia

Il Consiglio ha adottato lo scorso 23 giugno un undicesimo pacchetto di misure restrittive economiche e individuali volte a rafforzare le attuali sanzioni dell'UE e a **contrastare** la loro **elusione**, così da **erodere** ulteriormente la **macchina da guerra di Putin** e le sue entrate. Per approfondire le nuove misure introdotte leggi [QUI](#)

UE – UCRAINA: MISURE DI LIBERALIZZAZIONE PER PRODOTTI PROVENIENTI DALL'UCRAINA

Con il Regolamento 2023/1077 sono state introdotte misure di liberalizzazione temporanea applicabili ai prodotti originari dell'Ucraina al fine di stimolare i flussi commerciali ed attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia.

Tali misure prevedono:

- Sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi di entrata per alcuni prodotti ortofrutticoli (come meglio specificato nell'allegato I-A dell'Accordo di associazione UE-Ucraina);
- Sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione;
- Esenzione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del regolamento;
- La sospensione temporanea dell'applicazione del regolamento 2015/478[2].

Le misure di liberalizzazione sono comunque subordinate al rispetto da parte dell'Ucraina di diverse condizioni, tra cui il rispetto delle norme in materia di origine preferenziale, l'astensione dall'applicare nuovi dazi e il rispetto dei principi democratici. Nel caso tali condizioni non dovessero essere rispettate, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti. Il regolamento 2023/1077 si applica fino al 5 giugno 2024.

DUAL USE – AGGIORNATA LA LISTA DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

È stato pubblicato il Regolamento delegato **2023/996** che modifica la lista dei prodotti a duplice uso contenuta nel Reg. 2021/821.

L'elenco dei prodotti a duplice uso deve essere aggiornato regolarmente per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza. In particolare, le recenti misure si applicano a prodotti rientranti nel regime di controllo del gruppo Australia, relativo alla non proliferazione di armi chimiche e biologiche.

Si ricorda che l'esportazione dei prodotti a duplice uso è possibile solo previa autorizzazione ministeriale.

Per approfondimenti si rimanda al [Reg. 2023/996](#)

IL NUOVO REGOLAMENTO CBAM ISTITUISCE UN DAZIO AMBIENTALE SULLE IMPORTAZIONI – A PARTIRE DA OTTOBRE 2023

Il Regolamento 956/2023[1] istituisce il *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* – un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Le merci oggetto del regolamento potranno essere importate in UE solamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

- Il meccanismo CBAM si traduce operativamente in un **dazio ambientale all'importazione di determinati prodotti**, che solamente gli importatori autorizzati potranno introdurre nel territorio della UE.
- Entro precise scadenze temporali, dovranno essere presentate alle autorità competenti **dichiarazioni riepilogative** con l'indicazione dei quantitativi di merce importata e dovranno essere restituiti un numero di **certificati CBAM**, da acquistare preventivamente, corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio della UE.
- È previsto un **periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025** durante il quale sono previsti solo **obblighi di comunicazione**.
- Le merci oggetto del regolamento 956/2023 possono essere importate in UE solamente da un **dichiarante CBAM autorizzato**.

L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) fa parte del pacchetto legislativo "Fit for 55[2]" finalizzato a raggiungere l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'Accordo di Parigi[3]. Tale meccanismo dovrebbe inoltre contribuire a promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.

Il CBAM mira a sostituire i meccanismi attualmente esistenti (basati sull'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS e in misure finanziarie così come previsto dalla Direttiva 2003/87/CE) affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Il meccanismo CBAM sarà introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite saranno gradualmente eliminate.

Il Regolamento 956/2023 si applica alle merci elencate nell'Allegato I, originarie[4] di un paese terzo, importate in UE oppure oggetto di trasformazioni risultanti da un regime di perfezionamento attivo.

I beni, individuati con i codici doganali, appartengono ai seguenti settori: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche (idrogeno).

Sono previste alcune esclusioni, come i beni di valore intrinseco trascurabile o le merci originarie dei paesi terzi elencati nell'Allegato III.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Domanda di autorizzazione

Come anticipato, le merci incluse nell'Allegato I potranno essere importate solamente da un dichiarante autorizzato. Di conseguenza, prima di procedere all'importazione delle merci deve essere richiesta apposita autorizzazione da parte dell'importatore o da un rappresentante doganale indiretto.

La domanda deve essere trasmessa attraverso il registro CBAM (che sarà costituito dalla Commissione entro il 2024).

Dichiarazione CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante deve presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente. Tra le varie informazioni, la dichiarazione deve contenere in particolar modo: la quantità totale delle merci importate, le emissioni totali incorporate in tali merci, il numero totale di certificati CBAM da restituire.

Tale obbligo sarà introdotto a partire dall'anno 2026. Quindi la dichiarazione dovrà essere presentata entro maggio 2027.

Restituzione dei certificati CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante autorizzato CBAM deve restituire un numero di certificati corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. I certificati, resi disponibili dai singoli Stati Membri di residenza, potranno essere acquistati attraverso la piattaforma centrale comune e restituiti attraverso il Registro CBAM.

Tale obbligo sarà introdotto a partire dall'anno 2026.

SANZIONI

Sono previste sanzioni identiche a quelle della Direttiva 2003/87/CE. In particolare, è prevista una sanzione pari a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio, emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, nei casi in cui un dichiarante non restituisca un adeguato numero di certificati CBAM.

Sanzioni maggiorate (da 3 a 5 volte) sono invece previste nei casi in cui le merci siano importate da soggetti diversi dai dichiaranti autorizzati.

PERIODO TRANSITORIO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Al fine di una graduale introduzione del meccanismo CBAM è stabilito il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 durante il quale saranno in vigore solamente obblighi di comunicazione.

Ogni importatore o rappresentante doganale indiretto deve presentare a scadenze trimestrali una relazione CBAM contenente informazioni sulle merci importate. La relazione deve essere consegnata entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Il Reg. 956/2023 si applica, con le eccezioni di cui sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Sono attesi ulteriori regolamenti attuativi da parte della Commissione.

SIMEST: AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI IN UCRAINA

SIMEST ha approvato due linee di finanziamento con rimborso a tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 40% per gli esportatori italiani penalizzati nel fatturato e negli approvvigionamenti dalla crisi in Ucraina.

Lo sportello per la presentazione delle domande sarà accessibile a partire dal 3 maggio 2023.

Caratteristiche delle agevolazioni

Finanziamento con rimborso a tasso zero in regime "de minimis" con co-finanziamento a fondo perduto in regime di *Temporary Crisis and Transition Framework*.

- **Importo massimo finanziabile: fino a € 2.500.000** in funzione della classe di scoring e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall'impresa.
- **Quota massima a fondo perduto: fino al 40% dell'intervento agevolativo complessivo.** La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell'importo massimo complessivo di agevolazione in regime di *Temporary Crisis and Transition Framework* pari a € 2.000.000 per impresa.

1. Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia.

Il finanziamento è destinato alle imprese esportatrici verso qualunque area geografica con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti, a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Soggetti beneficiari

PMI e Mid Cap italiane, iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività. In particolare, i soggetti beneficiari dovranno:

- avere un rapporto fatturato export medio complessivo nel biennio 2020-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale nel medesimo biennio;
- aver registrato sulla base dei Bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, approvvigionamenti diretti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, asseverato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Spese ammissibili

- Realizzazione di investimenti produttivi anche in Italia, tra cui acquisto di macchinari, apparecchiature, impianti, ad uso produttivo e tecnologie hardware e software e digitali.
- Investimenti per la sostenibilità in Italia.
- Consulenze volte all'individuazione di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento e nuove formulazioni produttive per la sostituzione di materiali non più disponibili.
- Partecipazione ad eventi internazionali in Italia e all'estero.
- Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C volti all'individuazione di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento.
- Spese una tantum strumentali all'individuazione di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento.
- Spese per certificazioni, omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti.
- Investimenti volti a rafforzare la propria solidità patrimoniale.

2. Sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia

Soggetti beneficiari

PMI e Mid Cap italiane iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività. In particolare, i soggetti beneficiari dovranno:

- avere un fatturato export medio nel biennio 2020-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 10% rispetto al fatturato estero totale, come dichiarato e asseverato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Spese ammissibili

- Realizzazione di investimenti produttivi anche in Italia, tra cui acquisto di macchinari, apparecchiature, impianti, ad uso produttivo e tecnologie hardware e software e digitali.
- Investimento per la realizzazione di una nuova struttura, anche temporanea, o potenziamento di una esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia.
- Investimenti per la sostenibilità in Italia.
- Consulenze e studi volti all'individuazione o potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia.
- Spese promozionali e per eventi internazionali finalizzati all'individuazione di mercati alternativi.
- Spese per certificazioni/omologazioni di prodotto, registrazione di marchi o brevetti in mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia.
- Investimenti volti a rafforzare la propria solidità patrimoniale.

Presentazione delle domande: per entrambe le misure lo sportello sarà accessibile a partire dalle ore 9.00 del 3 maggio 2023.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti si rimanda al portale di [SIMEST](#)